

Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare...

Deliberazione C.C. n. 37 del 24/04/2008

Comune di Viagrande
Provincia di Catania
Area AA.GG. – Sportello Unico

Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare ed impianti equiparabili.

ARTICOLO 1

(Finalità)

1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e/o equiparabili sul territorio comunale di Viagrande, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione.

2) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei relativi servizi sanitari e tecnici.

ARTICOLO 2

(Competenze dei Comuni)

1) Sono funzioni di competenza dei Comuni ai sensi della normativa attualmente vigore:
- il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, conformemente alle procedure stabilite agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. L.vo n. 259/2003, ovvero la ricezione delle D.I.A. per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt;
- la previsione dei termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 87, comma 9,
- l'adozione di provvedimenti volti alla tutela di edifici sia pubblici che privati sottoposti a vincolo di natura storico-architettonica ai sensi del D.Leg.vo n. 42/2004.

ARTICOLO 3

(Localizzazione degli impianti)

1) In riferimento al D.Leg.vo n. 259 del 1/8/2003, art. 86, comma 3, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D. Leg.vo, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

2) L'installazione della Stazione Radio Base deve comunque conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici.

3) Gli impianti devono essere progettati in modo da favorire l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi

mediante idonei accorgimenti. In tal caso la manutenzione di tali strutture e/o impianti a verde sarà a carico dell'Ente Gestore.

4) E' fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico private per la realizzazione e messa a disposizione a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.

5) Per una immediata identificazione della SRB, è obbligatorio munire la stessa di targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo visibile.

6) Qualora venissero emanate nuove norme statali o regionali, le stesse si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 4

(Aree sensibili)

1) Sono da considerarsi aree sensibili e, pertanto, da salvaguardare nell'ambito della procedura di rilascio dell'atto autorizzativi, le seguenti zone del territorio comunale:

- edifici scolastici di ogni ordine e grado compreso le aree esterne di pertinenza;
- ospedale e strutture sanitarie compreso le aree esterne di pertinenza;
- casa di riposo compreso le aree esterne di pertinenza;
- chiese o edifici di culto (escluso i cimiteri);

2) Qualora dall'esame dell'istanza presentata per il rilascio dell'autorizzazione, si evinca che l'installazione della SRB interessa le predette aree sensibili, lo Sportello Unico Attività Produttive, previo parere dell'Ufficio competente, è obbligato ad attivare la procedura dell'accordo volontario di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 5

(Installazione di impianti su proprietà comunali)

1) L'Amministrazione Comunale, può promuovere un accordo volontario, sottoscritto dalle parti (Comune e i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare ed equiparabili) per la programmazione e lo sviluppo degli impianti radio base, che prevedano preferibilmente l'uso di aree pubbliche.

2) Nel rispetto del presente Regolamento, nonché delle leggi in vigore, per la minimizzazione degli impatti sul territorio del Comune, è prevista, per l'installazione di nuovi impianti, l'offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale ove, preferibilmente, potranno essere effettuate nuove installazioni o ricollocate le stazioni esistenti e da delocalizzare:

- serbatoi idrici,
- impianti sportivi,
- parcheggi pubblici,
- autoparco comunale,
- aree comunali presso la zona artigianale,
- area di spandimento,
- aree cimiteriali,
- mercato coperto,
- terreni di proprietà comunale (escluso giardini e pertinenze di edifici).

3) Fermi restando i divieti imposti dal presente Regolamento, è compito di una apposita commissione comunale individuare, nell'ambito delle suddette aree, quella che soddisfi maggiormente le esigenze di ricettività proposte dagli Enti Gestori.

4) Sono componenti della predetta commissione le seguenti figure o delegati:

- Sindaco;
- Capi gruppi consiliari;
- Responsabile SUAP;
- Responsabile Procedimento SUAP;
- Responsabile Area Tecnica e del Territorio;
- Responsabile Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
- Comandante Polizia Municipale;
- Responsabile Servizi Patrimonio;
- Responsabile Ente Gestore;
- altri soggetti ritenuti utili per il raggiungimento dell'accordo.

5) Concluso l'accordo volontario, il SUAP provvede alla definizione della procedura autorizzativa secondo le modalità e i termini previsti nei successivi articoli.

ARTICOLO 6

(Procedure autorizzative)

1) L'istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione, è presentata o inviata allo Sportello Unico del Comune, corredata dalla documentazione indicata dal presente regolamento.

2) Il SUAP, previa verifica della documentazione prodotta e fatti salvi i controlli ritenuti necessari, rilascia o diniega il provvedimento autorizzatorio entro un termine massimo di 90 giorni per le nuove installazioni e per le modifiche agli impianti esistenti che comportino una variazione del C.E.M., in prossimità di locali adibiti a permanenza di persone, superiore alle 4 ore. Al fine di determinare la variazione di campo elettromagnetico la misura dello stesso andrà effettuata dapprima ad impianto attivo e successivamente ad impianto spento.

3) I termini di cui al comma precedente decorrono dal giorno di assunzione al protocollo dell'Ente della domanda.

4) Il responsabile del procedimento può richiedere, nel termine di 15 gg. dal ricevimento della domanda, l'eventuale integrazione documentale della pratica. Ciò soprattutto laddove siano accertate difformità tecniche e siano necessari nuovi controlli. In tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5) L'installazione di stazioni mobili avviene in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa compatibilità con il presente Regolamento. Al fine dell'acquisizione dei pareri ARPA, Azienda USL, Soprintendenza ai BB.CC.AA. (e/o di eventuali altri enti interessati) la domanda deve essere presentata in 4 copie.

6) Al fine di ottenere l'autorizzazione è necessario presentare la seguente documentazione:

1. Relazione indicante i seguenti dati:

- a) Frequenza e canali di trasmissione utilizzati;
- b) Numero di celle per impianto;
- c) Tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti;
- d) Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;
- e) Direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico;
- f) Numero di canali per ogni direzione di puntamento;

- g) Potenza massima per canale al connettore di antenna;
- h) Diagrammi di irradiazione sul Piano orizzontale e sul Piano verticale e tabelle riportanti le attenuazioni dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;
- i) Guadagno dell'antenna in dB rispetto all'irradiatore isotropo;
- j) Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione).

- 2. Progetto completo dell'impianto, anche sotto l'aspetto della sicurezza, antincendio, protezione contro le scariche atmosferiche nel rispetto della normativa in vigore;
- 3. Altitudine e coordinate geografiche del punto zona di installazione;
- 4. Carta topografica in scala 1:2000 (o 1: 5000) con le caratteristiche altimetriche dell'area;
- 5. Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne;
- 6. Carta topografica in scala 1:1.000 (o 1:2.000 con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle loro destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 300 m. dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al Nord geografico);
- 7. Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici;
- 8. Parere Tecnico dell'ARPA (solo in caso di DIA);
- 9. Parere Soprintendenza ai BB.CC.AA.(solo in caso di DIA);
- 10. Parere AUSL (solo in caso di DIA);
- 11. Atto unilaterale d'obbligo, con il quale l'Ente Gestore si impegna a disinstallare l'impianto e i relativi supporti strutturali con bonifica del sito ove ricade, a proprie cura e spese, qualora gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'Autorizzazione di cui al presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge. Nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento degli impianti già installati va ripresentato l'atto unilaterale, facendo esplicito riferimento al precedente atto relativo alla autorizzazione e indicando che l'obbligo di disinstallazione riguarda anche questi interventi.

ARTICOLO 7

(Provvedimento autorizzatorio)

1) L'installazione delle SRB è autorizzata dal SUAP del Comune, previo parere da parte dell'A.R.P.A. alla quale va inoltrata contestualmente copia dell'istanza, nonché previo parere favorevole del competente Servizio di Prevenzione ed Igiene Ambientale della ASL e della Soprintendenza ai BB.CC.AA.. Entro 15 gg. dall'acquisizione del parere dell'ARPA, il Responsabile del SUAP può, per una sola volta, richiedere integrazione della documentazione presentata.

2) Successivamente il SUAP provvederà a pubblicizzare copia dell'istanza ai sensi dell'art 87 comma 4 del D.Leg.vo 259/2003.
Una volta integrata la documentazione e acquisiti i Nulla Osta necessari, il Responsabile del SUAP provvede all'emanazione del provvedimento conclusivo nei termini stabiliti dall'art. 87 comma 9 del D.leg.vo 259/2003, salva la formazione del silenzio assenso come regolata dalla medesima disposizione di legge.

Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.leg.vo 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza del provvedimento stesso .

ARTICOLO 8

(Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia)

1) Sono soggette ad Autorizzazione Edilizia sia le installazioni di nuove SRB, anche se provvisorie (carrati), sia le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti, qualora la potenza in singola antenna sia superiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione stabiliti dal D.M. 381/98 del 10.09.1998. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda e dalla presentazione della documentazione integrativa, ove richiesto, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

ARTICOLO 9

(Documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia)

1) L'istanza di autorizzazione deve essere conforme al modello A dell'allegato 13 al D. Lgs.1° agosto 2003, n. 259 a cui deve essere allegata la documentazione in essa elencata;

ARTICOLO 10

(Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività D.I.A.)

1) E' necessario presentare la D.I.A. per i seguenti interventi:

- installazione di SRB, comprese quelle costituite da impianti microcellulari, con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, (art. 87 comma 3 Cod.comunicazioni);
- interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioramenti tecnologici anche consistenza integrale degli apparati, che non apportino modifiche alla consistenza, potenza di emissione, ed alla forma degli impianti;
- interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e delle componenti tecnologiche con elementi di uguali caratteristiche e prestazioni;
- interventi di sostituzione completa che non apportino modifiche alla forma ed alla consistenza degli impianti o la loro sostituzione con impianti microcellulari con potenza immessa al connettore di antenna minore/uguale a 5 W; fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal D.M. 381/98 del 10.09.1998.

2) Le domande di inizio attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda completa dei necessari pareri e nulla osta, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

A tal fine la Denuncia di Inizio Attività deve essere conforme al modello B allegato al D.L.vo 259/03 corredato altresì del parere dell' A.R.P.A, del parere del Servizio di Igiene e Prevenzione Ambientale della A.S.L e del N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

ARTICOLO 11

(controllo e monitoraggio)

1) Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per competenza in materia all'organismo istituzionalmente preposto (ARPA), con cui l'Amministrazione concorda:

- modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica;
- numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti e alle modifiche e/o variazioni intervenute.

In ogni caso l'Amministrazione dovrà garantire almeno un'attività di controllo e monitoraggio

ogni anno.

2) Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione di 6 V/m, il Comune impone ai gestori l'obbligo di riconduzione immediata al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa Nazionale e Regionale.

3) I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati.

4) Nel caso in cui l'ARPA rilevi la violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all'Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.

5) E' fatto obbligo al gestore di installare in ogni impianto centraline di monitoraggio per il controllo delle emissioni elettromagnetiche;

ARTICOLO 12

(Disposizioni tecniche e limitazioni)

1) Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste nel presente Regolamento. Qualora la modifica dello stesso già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di locali adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore provvede alla modifica, previa comunicazione al Comune, all'Arpa e all'Azienda Usl.

ARTICOLO 13

(Concentrazioni delle antenne su una stessa struttura)

1) Al fine di evitare il proliferare di antenne, l'Amministrazione Comunale, richiede agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, regolamentandone la disposizione, così come previsto dalla normativa regionale in materia. La concentrazione delle antenne deve comunque essere tale da garantire il principio di minimizzazione dell'esposizione.

2) Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base è validato da una relazione di ARPA, Azienda USL e Ufficio SUAP del Comune.

3) Nell'ipotesi di concentrazione di stazioni radiobase, ferme restando le forme di controllo previste all'Art. 11 del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. In questo caso le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private situate nella stessa zona di influenza.

ARTICOLO 14

(Divieti)

1) E' fatto divieto di installare stazioni radio-base e microcelle, sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio individuati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e/o da altri enti preposti alla tutela dei vincoli.

2) Deve essere mitigato, per quanto possibile, l'impatto visivo, e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici.

ARTICOLO 15

(Procedure di risanamento)

1) Gli impianti esistenti di telefonia mobile ed equiparabili che non rispettano le disposizioni del presente Regolamento e la vigente normativa in materia sono ricondotti a conformità ovvero risanati o delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo normativo, a cura dell'Ente Gestore, che sarà informato dall'Ufficio competente.

2) Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere di Arpa ed Azienda Usl con le modalità di cui alle precedenti norme.

ARTICOLO 15/BIS

(Procedure di risanamento su immobili di proprietà privata)

1) Il termine di cui al 1° comma dell'art. 15 nel caso di localizzazione di impianti di telefonia mobile e/o equiparabili, siti su proprietà privata, decorre dalla scadenza dell'eventuale contratto stipulato dall'Ente Gestore con il proprietario dell'immobile.

ARTICOLO 16

(Sanzioni)

1) Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., a carico del responsabile, del pagamento di una somma di denaro, da Euro 500,00 fino ad Euro 10.000,00 oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

2) Gli impianti di cui al presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.